

Prot. 105/2020/M



# TRIBUNALE DI IMPERIA

## - Presidenza -

Imperia, 9 marzo 2020

Ai Giudici civili del Circondario (togati e onorari)

Al Dirigente amministrativo

Al Direttore area civile

**DECRETO-LEGGE 8.3.2020** RECANTE “*MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA*”.

---

**NOTA ESPLICATIVA PER IL SETTORE CIVILE**

## ART. 1 del decreto legge 8.3.2020

### (Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti

#### civili, penali, tributari e militari)

“1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare”.

### NOTA ESPLICATIVA

#### RINVIO E SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI

Da oggi, 9.3.2020, le udienze dei procedimenti civili – con le sole eccezioni di cui *infra* - sono rinviate (*ex lege*) a data successiva al 22.3.2020: sarà cura della Cancelleria comunicare tempestivamente alle parti la data del rinvio

Da oggi al 22.3.2020 sono sospesi i termini per il compimento di **qualsiasi** atto dei procedimenti rinviati *ex lege* (ad es: per il deposito delle memorie di trattazione, delle memorie conclusive, delle memorie integrative, per la chiamata di terzi, per l'integrazione del contraddittorio, etc...): ciò significa che da oggi al 22.3.2020 non potrà essere svolta alcuna attività processuale (neppure il deposito di atti in via telematica) – da intendersi integralmente sospesa - e che nel medesimo arco temporale (9.3.2020-22.3.2020) i termini **in corso** per il compimento degli atti sono **interrotti** ed inizieranno nuovamente a decorrere dal 23.3.2020.

Pertanto i termini **in corso** – ossia quelli iniziati prima del periodo di sospensione - sono di fatto prorogati, rispetto alla scadenza naturale dell'atto stesso, di gg. 15.

Ove il termine abbia **inizio** durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

## **ART. 2 comma 2, lettera g, n. 1, del decreto legge 8.3.2020**

**ECCEZIONI, cioè udienze che non vanno rinviate d'ufficio e non possono essere rinviate e non sono sospese (per quanto di interesse del Tribunale ordinario)**

*“... nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.*

### **NOTA ESPLICATIVA**

Vanno trattati e non sono sospesi:

- **i procedimenti in materia di alimenti o di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.** Si precisa che non vi rientrano le cause di separazione, divorzi, modifica delle condizioni, famiglia di fatto;
- **i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona,** con riferimento a quelli previsti dalla Parte I, Titolo I della Costituzione;
- **i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi** in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di

provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- **i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:** sono i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare per la convalida del TSO (e delle sue eventuali proroghe), nonché i procedimenti di competenza del Tribunale per i reclami avverso il provvedimento di convalida del Giudice Tutelare;
- **i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194:** sono i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare per la richiesta di interruzione della gravidanza;
- **i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari:** sono quelli previsti dall'art. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c.;
- **i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile:** sono i procedimenti di competenza del Giudice di appello sulla esecuzione provvisoria della sentenza impugnata (art. 283 e 351 c.p.c.); l'art. 373 c.p.c. non interessa il Tribunale (ma la Corte di Cassazione);
- **i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Il Presidente  
dott. Eduardo Bracco

